

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ROSSI CARLEO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MELI VINCENZO

Nella seduta del 13/02/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il 14/07/2014, il ricorrente espone di essere stato titolare di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (per un capitale lordo di € 18.000,00, da restituirsi in 120 rate mensili, di € 150,00 ciascuna), stipulato nel 2008. Afferma di avere estinto il finanziamento nell'ottobre del 2012, alla rata n. 48, ricevendo un conteggio estintivo nel quale si prevede, oltre l'abbuono degli interessi sulle rate a scadere, quello di € 288,00 per oneri gestionali. Contesta tale conteggio, chiedendo sulla base del principio di equa riduzione del costo del finanziamento, ex art. 125-sexies t.u.b., il rimborso di € 1.415,66, così dettagliate previo scomputo degli € 288,00 già riconosciuti dalla finanziaria):

- € 520,00, a titolo di commissioni per l'ente erogatore, dei quali non è possibile, esaminando il contratto, distinguere la parte riguardante una prestazione che si esaurisce al momento dell'erogazione del prestito e quella riguardante le spese per la sua erogazione;

- € 766,80, anch'esse a titolo di commissioni per l'ente erogatore, che, oltre a prestarsi alla medesima obiezione di cui sopra, appaiono come una duplicazione, priva di giustificazione nel contratto, della commissione sopra indicata;
- € 416,74, corrispondenti alla quota di premio assicurativo relativa al periodo di finanziamento non goduto.

Chiede anche il ristoro delle spese affrontate per l'assistenza legale, nella misura di € 200,00.

L'intermediario non ha fatto pervenire controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la ricorrente abbia in principio diritto alle restituzioni richieste, dovendosi considerare che le norme che prevedono il diritto del consumatore a un'equa riduzione del costo complessivo del credito in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto, oggi confluite nell'art. 125-sexies del TUB, sono inderogabili.

Con riguardo alla quantificazione delle somme da restituirsi, come stabilito di recente dal Collegio di coordinamento (si veda la dec. n. 6168/14), *"In caso di estinzione del finanziamento mediante rimborso anticipato, il consumatore ha diritto alla "riduzione del costo totale" del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del "contratto" di finanziamento e di quelli ad esso funzionalmente collegati (art. 125 sexies, co. 1, d.p.r. n. 385/93, in relazione all'art. 121, co 2, stesso decreto). Nessuna somma può essere pertanto pretesa in pagamento di costi riferibili al periodo successivo alla data di estinzione anticipata. E deve conseguentemente ritenersi che le somme anticipatamente versate a tale titolo dal debitore siano ripetibili "nella loro interezza", ai sensi dell'art. 2033 c.c., essendo venuto meno il presupposto che le giustificava: la mancanza di causa debendi, posta a sostegno dell'azione di ripetizione, può essere infatti anche successiva al pagamento (Cass. S.U. 9 marzo 2009, n. 5624)".* Criterio che il Collegio ritiene, con qualche ulteriore precisazione, debba applicarsi anche alla restituzione della quota di premi assicurativi relativi al periodo di finanziamento non goduto. Afferma, infatti, nella summenzionata decisione che *"Rispetto ai premi assicurativi il discorso potrebbe essere, almeno in parte, diverso. Il rischio assunto dall'assicuratore è infatti collegato all'ammontare del capitale assicurato. E potrebbe quindi ritenersi non irragionevole calcolare il rimborso di tale voce di costo sulla base di quote "decrementanti", determinante tenendo conto dell'entità del capitale "residuo" e della sua progressiva riduzione. Sempre che, naturalmente, tale criterio di calcolo tenga conto della specifica tipologia della copertura assicurativa e le sue peculiarità siano state illustrate ex ante dall'intermediario - quando il cliente sia, come nel caso di specie, un consumatore - in modo "chiaro e preciso" (art. 34.co. 1, d.lgs., n. 206 del 6 settembre 2005.), vale a dire con modalità tali da rendere la relativa esposizione non solo "intellegibile sul piano grammaticale" ma anche idonea a porre tale soggetto "in grado di valutare ... le conseguenze economiche" che esse comportano (Corte Giustizia UE 30 aprile 2014, C-26/13, § 73)".* Condizioni queste, che, nel caso di specie, non possono dirsi avverate.

In conclusione, considerando la somma di € 288,00 già rimborsata dall'intermediario, questi deve restituire al ricorrente € 1.415,66. Su tale somma dovranno essere calcolati gli

interessi legali, dalla data del reclamo a quella del saldo. L'intermediario deve, inoltre, rimborsare al ricorrente € 200,00, a titolo di spese per l'assistenza professionale.

P.Q.M.

Il Collegio, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di euro 1.415,66 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché euro 200,00 a titolo di assistenza professionale.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS